



COMUNE DI MONASTEROLO DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 27

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Presa d'atto del Piano Economico Finanziario T.A.R.I. anno 2020 sospensivamente condizionata alle verifiche di congruità.

L'anno **2020** addì **trenta** del mese di **dicembre** alle ore **18,30** nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1 – ALBERIONE Giorgio	Sì		7 – ALESSO Luciano	Sì	
2 – PROCHIETTO Antonio	Sì		8 – GULLINO Annalisa	Sì	
3 – RASPO Andrea	Sì		9 – ALLASIA Massimo	Sì	
4 – BOSIO Elena	Sì		10 – BORTONE Giuseppe	Sì	
5 – PIACENZA Ester	Sì		11 – DI GIOVANNI Andrea	Sì	
6 – GIOLITTI Maurizio	Sì				
			TOTALI	11	0

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Generale, *Bacchetta Dott. Carmelo Mario*, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. ALBERIONE Giorgio, *SINDACO*, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639 e ss., della L. 147/2013, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, tassa sui rifiuti che sostituisce i precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- i criteri di applicazione della TARI trovano origine dal DPR n. 158/99, che contiene il cd. 'metodo normalizzato' utilizzato per la quantificazione della parte fissa e variabile delle tariffe;
- l'Art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, risulta applicabile, a norma dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, anche alla Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013, dà atto che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RICHIAMATI:

- la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020), comma 738 che cita testualmente: "*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale unica di cui all'Art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 738*";
- l'Art. 138 del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) che abroga il comma 779 dell'Art.1 della legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del Regolamento IMU entro il 30 giugno 2020 e rende applicabile il regime di applicazione ordinaria di cui all'art 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui "gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 del 17/03/2020 (cd "decreto Cura Italia"), convertito in legge 24/04/2020, n.27 che, al comma 5 prevede che i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/07/2020 con la quale veniva approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28/07/2020 ad oggetto “Approvazione tariffe per la tassa sui rifiuti (TARI) – Anno 2020” per mezzo della quale sono state confermate per l’Anno 2020 le tariffe TARI applicate nell’anno 2019 ai sensi del richiamato art.107, comma 5, del D.L. 18/2020;

PREMESSO CHE:

- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, da esercitarsi “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria” stabiliti dalla legge istitutiva dell’Autorità stessa (legge 14 novembre 1995, n. 481) e già esercitati negli altri settori di competenza;
- tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza e la tutela dei diritti degli utenti” ai sensi dell’art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni di ARERA che hanno introdotto il Nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) :

- Deliberazione n. 443/2019 recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021*”, ed in particolare l’art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all’esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all’approvazione;
- Deliberazione n. 444/2019 recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*”:

- Deliberazione n. 57/2020/rif. del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell’ente territorialmente competente”;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l’utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;

- determinazione dei corrispettivi da applicare all’utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all’interno dei limiti di cui all’articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all’anno precedente, con un limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;
- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il “*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*”, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

ATTESO che l’elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall’articolo 18, del metodo MTR, che impongono l’applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l’imputazione di questi al singolo PEF;

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 2 della citata delibera N. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI inoltre i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti voci:

- a) le entrate relative al contributo MIUR, di cui all’art. 33 bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni derivanti dall’attività di contrasto all’evasione TARI e da procedure sanzionatorie;
- c) eventuali partite stabilite dall’Ente territorialmente competente;

ATTESO che nella medesima deliberazione l’ARERA ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall’art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF e preso atto che tali compiti sono svolti dal Consorzio C.S.E.A;

VISTA la nota del Consorzio CSEA, gestore del servizio rifiuti, del 05.02.2020 con il quale veniva richiesto l'invio del materiale necessario alla predisposizione del piano finanziario 2020;

VISTO che in data 13.02.2020 con i protocolli n. 660, 666 e in data 06.03.2020 con il protocollo 1048 è stato inviato il materiale richiesto al Consorzio CSEA (contenente sia la documentazione richiesta che la dichiarazione di veridicità firmata dal Sindaco);

VISTA la nota del Consorzio del 16 ottobre 2020 con il quale si esponevano difficoltà nel predisporre il piano finanziario 2020:

CONSIDERATO che il Comune è tenuto a prendere atto del Piano finanziario 2020 entro il 31.12.2020, e pertanto l'Amministrazione in data 26.10.2020 ha inviato una pec prot. 4455 con la quale veniva indicato al Consorzio il termine del 15.11.2020 per la trasmissione del Piano, al fine di poter procedere ad una verifica dei dati.

VISTO che il Consorzio nonostante i numerosi solleciti, ha trasmesso il Piano finanziario solamente in data 17.12.2020 registrato al nostro protocollo n. 5373 e che i dati inviati necessitano di un controllo puntuale ed attento da parte del Comune.

PRECISATO che dall'analisi effettuate sui dati inviati, risulta opportuno ricevere alcuni chiarimenti dal Consorzio C.S.E.A. per poter verificare che il piano finanziario sia corretto e non pregiudichi gli interessi dei contribuenti;

PRECISATO che, il Consorzio C.S.E.A., non rispettando quanto previsto dall'ARERA con la deliberazione n. 443 del 31.10.2019, ha inviato al Comune in data 17.12.2020 il piano finanziario TARI non validato ed in assenza della relazione di accompagnamento prevista dalla deliberazione dell'Arera 443/2019;

CONSIDERATO che il Comune ha inviato in data 18.12.2020 una pec prot. 5405, al Consorzio C.S.E.A., con la quale venivano richiesti chiarimenti in relazione al piano finanziario TARI e la trasmissione di un piano validato con la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità;

PRECISATO che il Consorzio C.S.E.A. con nota del 18.12.2020 registrata al nostro protocollo n. 5442 del data 21.12.2020 ha trasmesso un altro piano finanziario TARI 2020, modificato rispetto a quello ricevuto in data 17.12.2020, senza validazione e relazione di accompagnamento;

CONSIDERATO che l'Amministrazione al fine di non incorrere in sanzioni e rispettare i termini di legge, allo stato attuale ritiene di prendere atto del Piano finanziario 2020 trasmesso dal soggetto gestore "Consorzio Csea", ricevuto in data 21.12.2020 prot. 5442 riservandosi di rivedere il piano in tempo successivo e sottolineando l'estremo ritardo con cui il Consorzio ha inviato i dati;

EVIDENZIATA l'impossibilità oggettiva di verificare entro il 31.12.2020 ed in tempo utile per la predisposizione dei documenti istruttori finalizzati all'approvazione da parte dell'organo consiliare competente, la correttezza e congruità dei dati trasmessi con ingiustificato ritardo;

VISTA la nota del Consorzio C.S.E.A., pervenuta in data 23.12.2020 registrata al nostro protocollo n. 5513, con la quale si precisa che con provvedimento n. 22, del 18 dicembre 2020, il Consorzio, in qualità di Ente territorialmente competente, ha validato il piano finanziario TARI ricevuto in data 21.12.2020;

CONSIDERATO che, a seguito della citata Delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti, al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe a livello nazionale, la quale incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari Tari rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibito, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione 443/2019 di ARERA, il gestore predispone il Piano Economico Finanziario secondo quanto previsto dal nuovo MTR, e lo trasmette all'ente territorialmente competente affinché lo validi, assumendo le proprie determinazioni e trasmettendole ad ARERA, entro 30 giorni, per l'approvazione;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

DATO ATTO che:

- il comune di Monasterolo di Savigliano ha inoltrato al CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE, quale Ente Territorialmente competente, i dati contabili relativi ai propri costi e ricavi del servizio di gestione dei rifiuti in data 13.02.2020 e 06.03.2020, come indicato precedentemente;
- il CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE, quale Ente Territorialmente competente in materia di predisposizione dei PEF, ha inviato tramite pec ricevuta in data 17.12.2020 il Piano Finanziario relativo all'esercizio 2020, pari ad € 134.519,00, non validato dall'assemblea del Consorzio e privo di dichiarazione di veridicità e relazione di accompagnamento;
- il CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE, in data 18.12.2020 ha inviato tramite un'altra pec registrata al nostro protocollo n. 5442 del 21.12.2020 contenente un Piano Finanziario TARI relativo all'esercizio 2020, modificato rispetto a quello ricevuto in data 17.12.2020, pari ad € **146.454,00**, non validato dall'assemblea del Consorzio e privo di dichiarazione di veridicità e relazione di accompagnamento;
- risulta una differenza notevole tra gli importi dei due piani economici finanziari trasmessi dal Consorzio C.S.E.A., senza la comunicazione di precisazioni in merito;
- il Consorzio C.S.E.A ha trasmesso una nota, pervenuta in data 23.12.2020, registrata al nostro protocollo n. 5513, con la quale si precisa che con provvedimento n. 22/2020, il Consorzio, in

qualità di Ente territorialmente competente, ha validato il piano finanziario TARI ricevuto dal Comune di Monasterolo in data 21.12.2020;

CONSIDERATO che:

- per l'anno 2020 il costo complessivo del servizio previsto dall'ultimo PEF redatto dal CONSORZIO SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE, pervenuto in data 21.12.2020, risulta pari a € 146.454,00, derivante dall'applicazione del nuovo MTR fissato da ARERA, viene suddiviso secondo le voci che in base al DPR 158/99 compongono la parte fissa e parte variabile della tariffa;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte fissa della tariffa sono pari ad € 34.198,00;
- i costi del servizio da coprire attraverso la parte variabile della tariffa sono pari ad € 128.854,00;
- detrazione di cui al comma 4.5 della deliberazione 443/2019 di € 16.598;

VISTI:

- - il T.U.E.L., D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e smi;
- - lo Statuto Comunale;
- - il regolamento per la disciplina delle Entrate Comunali;
- - il regolamento per la disciplina della TARI;
- - le premesse normative succitate;

ACQUISITI i pareri favorevoli condizionati ad una verifica di congruità in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.267/2000, attestando, ai sensi dell'art. 147 bis del medesimo D.Lgs. che la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto saranno oggetto di controllo dopo la presentazione della relazione di accompagnamento, dei chiarimenti necessari e delle verifiche sugli equilibri di bilancio

ACQUISITO in merito il parere favorevole ex art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 del Revisore dei Conti in ordine alla presente deliberazione;

Ad unanimità di voti favorevoli resi in forma palese,

DELIBERA

1. Di dare atto che la presente narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario TARI per l'anno 2020, presentato dal Consorzio C.S.E.A in qualità di Ente territorialmente competente in materia di approvazione dei PEF, con il quale sono stati definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti del Comune di Monasterolo di Savigliano, allegato A, quale parte integrante e sostanziale

al presente provvedimento, sospensivamente condizionato alle verifiche di congruità dei dati trasmessi

3. Di precisare che il Consorzio CSEA ha trasmesso il Piano finanziario 2020 con estremo ritardo, in data 17.12.2020 e successivamente ha inviato un piano finanziario modificato, pervenuto al nostro protocollo in data 21.12.2020 e che lo stesso non ha fornito:
 - la relazione di accompagnamento (art. 6 delibera Arera 443/2020);
 - la dichiarazione di veridicità dei dati trasmessi e dalla corrispondenza dei valori riportati nella modulistica con i valori contabili, sottoscritta dal gestore (Consorzio C.S.E.A.) del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento e recupero rifiuti;
4. Di riservarsi di rivedere il piano finanziario 2020 in seguito agli opportuni chiarimenti e controlli sul piano stesso, considerato che il Consorzio ha trasmesso i dati con estremo ritardo (17.12.2020 e 21.12.2020), rendendo non materialmente possibile una verifica della coerenza e della congruità dei dati contenuti nel piano economico finanziario TARI 2020, necessaria al fine di non arrecare pregiudizio sui contribuenti.
5. Di dare atto che il Piano Finanziario verrà trasmesso dal Consorzio C.S.E.A. ad ARERA nei tempi e con le modalità previsti dalla stessa Autorità;

DI DICHIARARE, con successiva votazione ad unanimità con n. 11 voti favorevoli e palesi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bonetto Laura

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Bonetto Laura

IL PRESIDENTE

F.to ALBERIONE Giorgio

Il Segretario Generale

F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal **31 DICEMBRE 2020**, ai sensi art. 124 – comma 1 – D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario

Copia conforme, all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo

Monasterolo di Savigliano, Li 31 DICEMBRE 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

BACCHETTA Dott. Carmelo Mario

DIVENUTA ESECUTIVA

In data **30 DICEMBRE 2020**, perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 - comma 4 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267);

In data _____, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Il Segretario Generale
F.to Bacchetta Dott. Carmelo Mario